



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 6

Reg. Pubbl. n. 130 del 08-04-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

ASINARI PIERGUIDO	SINDACO	Presente
GALLI FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
MAGLIA ERICA	CONSIGLIERE	Presente
CREMONA PIERLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
POLI SUSANNA	CONSIGLIERE	Presente
FAVERO TIZIANA	CONSIGLIERE	Presente
ZARDI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
BERNARDI PIRINI FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente
VEZZOSI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
TRINCHERA ROBERTO	CONSIGLIERE	Assente
DECO' ANDREA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa alla adunanza Segretario Comunale **DOTT. CACIOPPO ANDREA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **DOTT. ASINARI PIERGUIDO** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- il D.Lgs. n.23/11 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” e in particolare le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9;
- il D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”;
- in particolare l’art. 13 “Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria” dal comma 6 al comma 10 che regolano le aliquote e le detrazioni applicabili per tale imposta stabilendo i limiti minimi e massimi applicabili in seguito a deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- il comma 380 dell’Art. 1 della Legge 228/2012 che sopprime il comma 11 del sopracitato art. 13, istituisce il Fondo di Solidarietà Comunale e riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo Catastale D, rivoluzionando così il gettito di imposta di competenza del comune;

CONSIDERATO il D.L. n.54/2013, il D.L. 102/2013, il D.L. 133/2011 e la legge n. 147/2013 che hanno introdotto varie modifiche alla disciplina IMU tra cui l’abolizione dell’imposta sull’abitazione principale (tranne le categorie A1, A8, A9), l’abolizione dell’imposta sui fabbricati rurali strumentali, nonché altre modifiche che hanno profondamente inciso sul gettito dell’imposta e che rendono pertanto necessaria la riquantificazione delle risorse da stanziare a tale titolo nel bilancio di previsione 2015;

DATO ATTO CHE la legge di Stabilità 2016 del 28/12/2015 che ha apportato significativi cambiamenti alle precedenti normative Statali ed in particolare:

All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «...nonché l’unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

b) al comma 3, prima della lettera a) e’ inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

c) al comma 5, il secondo periodo e’ soppreso;

d) il comma 8-bis e’ abrogato;

e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

11. Al comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l’ultimo periodo e’ soppreso.

13. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2015, n. 34.

15. All'articolo 13, comma 2 lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:

«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».

53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«Art. 43. - (Termine per l'accertamento). - 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.

Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».

132. Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e

131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.

133. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. Ai soli fini della procedura di

collaborazione volontaria di cui al periodo precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini di cui al periodo precedente il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. La notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

135. Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:

a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;

b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

136. Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135.

137. Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.

138. A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

VISTO il Decreto del Ministero Interno del 25/01/2019 ha prorogato al 31/03/2019 i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

RITENUTO di dover prevedere per l'esercizio 2019 un gettito delle entrate relative all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria pari a € 380.711,32;

RITENUTO di confermare le aliquote adottate nell'anno 2018 per ottenere la previsione di gettito sopra citata;

TIPOLOGIA IMMOBILI	IMU
Abitazione principale e relative pertinenze diverse da A1-A8-A9	Esenti
Abitazione principale in categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze	0,40% oltre alle detrazioni di legge
Altri fabbricati	0,96%
Aree fabbricabili	0,96%
Terreni agricoli	0,96%
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione	Esenti
Terreni agricoli individuati in base ai criteri stabiliti dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993	Esenti
Fabbricati rurali strumentali (c.678 Legge 147/2013)	Esenti
Fabbricati classificati in categoria catastale D esclusi i rurali	0,96%

VISTA la Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI favorevoli n. 10 (Asinari, Galli, Maglia, Cremona, Poli, Favero, Zardi, Bernandi Pirini, Vezzosi, Decò), astenuti e contrari nessuno, legalmente espressi,

DELIBERA

1. **DI STABILIRE** per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) che saranno applicate nel Comune di San Giovanni in Croce:

TIPOLOGIA IMMOBILI	IMU
Abitazione principale e relative pertinenze diverse da A1-A8-A9	Esenti
Abitazione principale in categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze	0,40% oltre alle detrazioni di legge
Altri fabbricati	0,96%
Aree fabbricabili	0,96%
Terreni agricoli	0,96%
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione	Esenti

Terreni agricoli individuati in base ai criteri stabiliti dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993	Esenti
Fabbricati rurali strumentali (c.678 Legge 147/2013)	Esenti
Fabbricati classificati in categoria catastale D esclusi i rurali	0,96%

2. **DARE ATTO** che il pagamento del tributo in argomento è stabilito alle seguenti scadenze:
 - prima rata pari al 50% entro il 17 giugno 2019
 - seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2019
3. **DARE ATTO** che per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è stabilita una detrazione fino alla concorrenza di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica;
4. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 20/05/2014;
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 della seguente deliberazione, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134 del D.Lgvo 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 10 (Asinari, Galli, Maglia, Cremona, Poli, Favero, Zardi, Bernandi Pirini, Vezzosi, Decò), astenuti e contrari nessuno, legalmente espressi,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi di legge.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO

F.to DOTT. ASINARI PIERGUIDO

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. CACIOPPO ANDREA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

S. Giovanni in Croce, li

La sujestesa deliberazione:

() Ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgvo 18/8/2000, N. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. CACIOPPO ANDREA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

(X) non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

S. Giovanni in Croce

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. CACIOPPO ANDREA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere FAVOREVOLE.

S. Giovanni in Croce, li 25/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CACIOPPO ANDREA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere FAVOREVOLE.

S. Giovanni in Croce, li 25/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to ROSSEGHINI CINZIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

